



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 54	di data 27/11/24

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTO RE - ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 425.000,00 - OPERA N. 6702. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 25.11.2024 n. 325, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Riqualificazione nido d'infanzia Orsetto Pandi Cristo Re – allestimenti e sistemazioni esterne" opera 6702, datato ottobre 2024, dell'importo complessivo di euro 250.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1a) lavori Lotto 1: fornitura e posa di apparecchi illuminanti	euro	80.305,06	
A1b) oneri per la sicurezza Lotto 1	euro	1.037,80	
sommano			euro 81.342,86
A2a) lavori Lotto 2: allestimento e sistemazioni degli esterni	euro	111.748,71	
A2b) oneri per la sicurezza Lotto 2	euro	8.400,39	
sommano			euro 120.149,10
totale lavori			euro 201.491,96

B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta:

B1) lavori in economia da affidare alla stessa ditta Lotto 1	euro	1.800,00	
B2) lavori in economia da affidare alla stessa ditta Lotto 2	euro	4.000,00	
sommano			euro 5.800,00

C) lavori e servizi in economia:

C1) rimontaggio giochi e allestimenti	euro	5.000,00	
C2) pulizie generali di fine cantiere	euro	1.437,20	
sommano			euro 6.437,20

D) somme a disposizione dell'Amministrazione:

D1) imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	97,41	
D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	8.011,97	

pagina 1/6

D3) compensi incentivanti (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	5.037,30	
D4) compensi incentivanti per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	978,78	
D5) i.v.a. 10% su A ) + B)	euro	20.729,20	
D6) i.v.a. 22% su C)	euro	1.416,18	
sommano			euro 36.270,84
totale			euro 250.000,00;

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 sexies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, come meglio precisato nel parere trasmesso dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e allegato alla nota 23.08.2023 prot. n. 246543;

rilevato altresì che l'intervento è da ritenersi rilevante ai fini i.v.a., in quanto attinente ad un asilo nido;

atteso che nel quadro economico sono previste le voci D3) e D4) relative alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico amministrative inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della l.p. 2/2016;

ritenuto, secondo quanto definito dagli artt. 3, comma 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m., di prevedere la suddivisione dell'opera in due lotti distinti, individuati tenendo conto della diversa tipologia delle lavorazioni, che richiedono differenti specializzazioni e qualificazioni da parte degli operatori economici presenti sul mercato e che pertanto non si addicono ad un accorpamento, e del fatto che le due tipologie di lavorazioni possano essere realizzate in modo pressoché autonomo l'uno dall'altra, pur riguardando lo stesso immobile ed utilizzando l'accesso comune all'area di cantiere; nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità, per le imprese partecipanti, di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente o nel far eseguire lavorazioni che necessitano di specifiche abilitazioni. Il fine perseguito con tale suddivisione, quindi, è sia la ricerca di operatori economici direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia il contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

dato atto pertanto che per le considerazioni sopra riportate si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la suddivisione dell'opera in lotti, secondo quanto definito dagli artt. 3, comma 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m.;

richiamate le proprie determinazioni:

- 21.11.2023 n. 51/52 con cui sono stati affidati a tecnici comunali gli incarichi per la fase di progettazione dell'opera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ed è stata prenotata la somma di euro 250.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 14.11.2024 n. 51/52 con cui sono stati affidati a tecnici comunali gli incarichi relativi al progetto esecutivo;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato in economia che, in relazione all'importo non elevato dell'affidamento e alla tipologia di intervento garantisce snellezza e semplificazione sia nello

svolgimento della procedura di affidamento che nell'esecuzione dei lavori ed il rispetto della concorrenza tra gli operatori economici;

richiamato al riguardo l'art. 52 della l.p. 26/1993 e s.m., ai sensi del quale possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000,00 euro e l'art. 178 del relativo regolamento di attuazione, che disciplina le relative modalità di affidamento e di selezione degli operatori dall'elenco telematico provinciale;

valutato, in relazione al valore complessivo stimato dell'affidamento comprensivo dell'importo per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti del 6/5 dell'importo di contratto, di procedere all'affidamento dei lavori di cui ai lotti 1 e 2 per l'importo complessivo di euro 201.491,96 (iva esclusa) in economia ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

l'aggiudicazione sarà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 54 bis comma 1 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93;

i requisiti previsti per le imprese da invitare alla procedura saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente; in particolare sarà richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura. Le imprese saranno selezionate dall'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.P. n.2/2016 e s.m.;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) rimontaggio giochi e allestimenti e C2) pulizie generali di fine cantiere, per le quali al fine del loro scorporo dall'affidamento principale sono state redatte specifiche perizie di spesa quali elaborati del progetto, come richiesto dall'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo le proprie note 11.11.2024 prot. n. 418271 e 14.11.2024 prot. n. 430435 da cui si rileva l'opportunità di scorporare le voci del quadro economico sopra specificate, relative a lavori di montaggio di giochi da giardino e attrezzature per il gioco, in buona parte precedentemente rimossi per i lavori relativi alla demolizione e ricostruzione della struttura e alle pulizie di fine cantiere e di adottare due distinti affidamenti rispetto ai lavori principali. Infatti si tratta di lavori e prestazioni del tutto autonomi, da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali e non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto e a ditte specializzate, oltre a garantire una maggiore qualità, consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, non prevede alcun riferimento alle possibili interferenze fra i lavori principali e quanto previsto alle voci C1) e C2) del quadro economico, in quanto si tratta di lavorazioni e prestazioni che, come sopra

specificato, verranno svolte con tempistica diversa da quella delle opere principali;

richiamato l'art. 52, comma 9 della L.p. 26/1993, ai sensi del quale è ammessa deroga alla procedura concorsuale, tra l'altro, per contratti di importo non superiore a 50.000 euro;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti alla voce C1) per l'importo di euro 5.000,00 (i.v.a. esclusa) e alla voce C2) per l'importo di euro 1.437,20 in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 179 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ad impresa in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, selezionata dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula dei contratti che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi ivi indicati e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, al fine di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

ritenuto, con riguardo al subappalto e in coerenza con le previsioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- per le lavorazioni di cui al lotto 1, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, legate all'esiguità dell'importo dei lavori e alla tipologia dei medesimi, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;
- per le lavorazioni di cui al lotto 2, è prevista e quantificata nel capitolato speciale la percentuale dell'importo complessivo del contratto relativa a lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto, in relazione alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2023 n. 112 e nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452104 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 11.11.2024 prot. n. 418271, di data 14.11.2024 prot. n. 430435 e prot. n. 430662;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 25.11.2024 n. 325, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Riqualficazione nido d'infanzia Orsetto Pandi Cristo Re – allestimenti e sistemazioni esterne” opera 6702, datato ottobre 2024, dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 250.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 21.11.2023 n. 51/52, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;

4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per il lotto 1 ne viene vietato il ricorso, mentre per il lotto 2 le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel relativo capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il seguente CUP D65E23000050004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Isabella Weber

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 27/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 54	di data 27/11/24

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTO RE - ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 425.000,00 - OPERA N. 6702. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 2 dicembre 2024